



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
*Area 4 – Ambiente, Ecologia e Mobilità*  
*Settore Ambiente*

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE**

***n. 49 DEL 14-04-2022***

Oggetto: HEPV21 srl - PAUR per la realizzazione di impianto agrovoltaico denominato “Impianto spot 13A” di potenza nominale pari a circa 8,140 MW e potenza moduli pari a 8,4907 MWp in agro di BRINDISI

IL DIRIGENTE DELL' AREA 4 AMBIENTE E MOBILITA' DELLA PROVINCIA DI  
BRINDISI

- con nota del 20/12/2019, in atti al prot. n. 39094 del 23/12/2019, la società HEPV21 SRL (Via Alto Adige 160/A, hepv21srl@legalmail.it) ha presentato istanza di VIA, per la realizzazione di un *“impianto fotovoltaico denominato “Impianto spot 13A” di potenza nominale pari a circa 8,140 MW e potenza moduli pari a 8,4907 MWp in agro di Brindisi;*
- questo Servizio, con nota prot. n. 6073 del 26/02/2020 ha dato avvio al procedimento di VIA e ha indetto la Conferenza di Servizi in modalità asincrona per la valutazione del progetto in questione;
- con nota prot. n. 12537 del 18/05/2020 questo Servizio trasmetteva al proponente i contributi pervenuti dagli Enti interessati;
- con nota in atti al prot. n. 14385 del 05/06/2020 il proponente chiedeva una proroga di 30gg per poter perfezionare le integrazioni richieste dagli Enti interessati;
- con nota in atti al prot. n. 20068 del 28/07/2020 il proponente dava riscontro alle richieste di documentazione integrativa avanzate dagli Enti interessati;
- con nota prot. n. 24546 del 22/09/2020 questo Servizio trasmetteva al proponente i contributi pervenuti dagli Enti interessati;
- con nota in atti al prot. n. 25351 del 29/09/2020 il proponente chiedeva una proroga di 30gg per poter perfezionare le integrazioni richieste dagli Enti interessati;
- con nota, prot. n. 21766 del 18/08/2020, questo Servizio convocava la seduta finale della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto in questione;
- con nota prot. n. 29926 del 08/11/2020 il proponente chiedeva una sospensione di 90 giorni dei termini del procedimento;
- nell'ambito della Conferenza di Servizi, come desumibile dalla nota prot. n. 24546 del 22/09/2020, sono pervenuti i pareri degli Enti interessati come di seguito sommariamente riportati:
  - o ARPA Puglia, Dap Brindisi, con nota prot. n. 0053473 del 01/09/2020, ritiene che permangono alcune criticità precedentemente evidenziate;
  - o il Servizio Agricoltura della Regione Puglia, con nota prot n. 39539 del 28/08/2020, conferma parere non favorevole per le motivazioni ivi indicate;
  - o la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, con nota prot. n. AOO\_075/PROT/0003407 del 02/04/2020, rappresenta che nulla osta per quanto di competenza alla realizzazione dell'impianto in questione;
  - o il Servizio Energia della Regione Puglia, con nota in atti al prot. n. 6302 del 14/09/2020, riporta considerazioni di carattere procedimentale;
  - o la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, con nota prot. n. 6584 del 14/09/2020, esprime parere non favorevole;
  - o il Comune di Brindisi, con nota in atti al prot. n. 12033 del 12/05/2020, rappresenta una serie di rilievi ivi riportati;
  - o la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, con nota prot. n. 16810 del 15/09/2020, esprime parere non favorevole per le motivazioni ivi riportate;
- a seguito del pronunciamento del Tar Lecce in merito alla competenza per i procedimenti finalizzati al rilascio del PAUR, a riscontro della richiesta presentata dal proponente e acquisita al prot. n. 35425 del 24/12/2020, questo Servizio, con nota prot. n. 376 del 07/01/2021, ha dato avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto per la realizzazione di *“di impianto agrovoltaiico denominato “Impianto spot 13A” di potenza nominale pari a circa 8,140 MW e potenza moduli pari a 8,4907 MWp in agro di BRINDISI”*, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, con richiesta agli Enti in indirizzo di verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, ognuno per gli aspetti di propria competenza;

- in riscontro alla suddetta nota sono pervenuti i contributi degli Enti interessati come di seguito sommariamente riportati:
  - o ARPA –nota prot. n. 1641 del 12/01/2021;
  - o Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 2007 del 21/01/2021;
  - o Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 1752 del 03/02/2021;
  - o Servizio Agricoltura della Regione Puglia – nota prot. n. 5939 del 04/02/2021;
  - o Ministero dello Sviluppo Economico Divisione X– nota in atti al prot. n. 4656 del 11/02/2021
  - o Servizio Energia della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 1437 del 12/02/2021;
  - o RFI – nota prot. n. 263 del 20/01/2021;
  - o Aeronautica Militare – nota prot. n. 34801 del 20/07/2021;
  - o Ministero dello Sviluppo Economico Divisione III – nota prot. n. 31247 del 26/02/2021;
  - o Marina Militare – nota prot. n. 6721 del 26/02/2021;
  - o Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – nota prot. n. 2589 del 02/03/2021;
  - o Servizio Amministrazione del Patrimonio della Regione Puglia – nota prot. n. 3175 del 17/02/2021;
  - o Comando Militare Esercito Puglia – nota prot. n. 10569 del 29/04/2021 con nota prot. in atti al n. 9991 del 28/03/2021 il proponente ha chiesto la proroga di trenta giorni per la trasmissione della documentazione integrativa richiesta dagli Enti interessati;
- a seguito della richiesta di sospensione dei termini del procedimento da parte del proponente, pervenuta con nota in atti al prot. n. 13231 del 22/04/2021, questo Servizio con nota prot. n. 13825 del 27/04/2021 ha disposto la sospensione del procedimento;
- con nota in atti al prot. n. 34086 del 25/10/2021 il proponente ha chiesto la riattivazione del procedimento in parola;
- con nota prot. n. 34143 del 25/10/2021 questo Servizio ha chiesto al Comune interessato, ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, di pubblicare tempestivamente all'albo pretorio l'avviso pubblico relativo al progetto di cui in oggetto con richiesta di evidenza dell'avvenuta pubblicazione;
- con nota prot. n. 35279 del 03/11/2021, questo Servizio ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 40015 del 10/12/2021, ha assegnato al proponente il termine di venti giorni per riscontrare le richieste avanzate dagli Enti interessati e ha stabilito le modalità di svolgimento dei propri lavori come di seguito riportato:
  1. *Sulla base degli eventuali pareri e richieste di integrazione documenti acquisiti nella prima seduta, il cui verbale viene notificato a tutti i soggetti invitati entro 10 giorni, la Conferenza di Servizi assegna al proponente un tempo massimo di 20 giorni per darne riscontro;*
  2. *tenuto conto anche della tempistica necessaria al riscontro da parte del proponente, la seconda e ultima seduta della Conferenza dovrà comunque tenersi entro 50-60 giorni dalla prima seduta; in detta seduta gli Enti interessati possono esprimere **il proprio parere definitivo** restando inteso che non possono avanzare ulteriori richieste di documentazione integrativa;*
  3. *la Conferenza di Servizi, sulla base dei pareri espressi dagli Enti interessati:*
    - o *assume le proprie determinazioni conclusive ex artt. 14 ter e quater della L. 241/90,*
    - o *trasmette gli atti al Servizio scrivente ai fini della formalizzazione del verbale della seduta da trasmettere entro 10 giorni dalla Conferenza e per l'adozione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;*

- il proponente, con nota in atti al prot. n. 41448 del 23/12/2021, ha fornito la documentazione richiesta oltre a rappresentare le proprie osservazioni a quanto espresso dagli Enti interessati;
- questo Servizio, con nota prot. n. 41986 del 29/12/2021, ha convocato la seduta decisoria in modalità sincrona della Conferenza di Servizi avente quale ordine del giorno l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto in questione e l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e quanto necessario ai fini del rilascio del PAUR;
- sono stati acquisiti agli atti della Conferenza di Servizi i contributi con annessi allegati di seguito riportati:
  - Aeronautica Militare – da ultimo con nota prot. n. 37868 del 24/11/2021;
  - FSE – nota prot. n. 1104 del 05/11/2021;
  - Decimo Reparto Infrastrutture – nota prot. n. 17291 del 15/11/2021;
  - Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 17874 del 23/11/2021;
  - Comune di Brindisi – nota prot. n. 1233447 del 25/11/2021
  - Servizio Riforma Fondiaria – nota prot. n. 20071 del 25/11/2021;
  - Servizio Energia della Regione Puglia – nota prot. n. 12431 del 25/11/2021;
  - ENAC – nota prot. n. 15127 del 30/12/2021;
  - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – nota prot. n. 65 del 03/01/2022;
  - ARPA – nota prot. n. 3431 del 18/01/2022;
  - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 467 del 19/01/2022;
  - Ufficio Espropri della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 1816 del 20/01/2022;
  - Autorità Idraulica – nota prot. n. 932 del 21/01/2022;
  - Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo – nota prot. n. 614 del 21/01/2022;
  - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio – nota prot. n. 1722 del 21/01/2022
- come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 0002154 - Uscita - 24/01/2022 la Conferenza di Servizi:
  - ha ritenuto che gli Enti deputati alla tutela paesaggistica e del territorio, parte integrante e sostanziale della valutazione degli impatti ambientali, hanno espresso il proprio argomentato dissenso assumendo una posizione prevalente rispetto ai pareri espressi dagli altri enti;
  - ha richiamato le disposizioni delle NTA del PPTR nella parte in cui viene stabilito che:
    - ai sensi del comma 4 dell'art. 91 delle NTA del PPTR l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio;
    - ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR i provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti.
  - ha ritenuto che avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, ARPA e Comune), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione
  - ha deciso di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;


- questo Servizio con nota prot. n. 5099 del 16/02/2022, ai sensi dell'art. 10-bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, ha comunicato i motivi che ostano all'accoglimento positivo dell'istanza in questione e assegnato il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, a ché il proponente potesse presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- il proponente con nota in atti al prot. n. 6300 del 25/02/2022 ha presentato le proprie osservazioni in riscontro alla suddetta nota.

Tutto quanto sopra premesso,


- dalla documentazione complessivamente prodotta dal proponente si evince quanto segue:
  - o l'Impianto Fotovoltaico propriamente detto, avrà una potenza nominale pari a 8.140 kW e una potenza installata pari a 8.490,72 kWp, unitamente a tutte le opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale;
  - o l'impianto ubicato a Ovest del Comune di Brindisi, in prossimità della SP44 e della SS16 tra gli abitati di Brindisi e San Vito dei Normanni (BR). L'area su cui sorgerà l'impianto ha una estensione totale di circa 14,55 ha;
  - o i tracker monoassiali oscillanti sono, da progetto, installati su pali ad altezza 1,5 m e nel loro movimento oscillatorio minimizzano l'area di terreno non utilizzabile per le colture a 50 cm a destra e sinistra del palo; tale fascia di terreno non è utilizzabile per la coltivazione a causa dell'ombreggiamento e della difficoltà di meccanizzazione ma è comunque utilizzabile per ospitare comunità vegetanti erbacee di origine spontanea; la fascia coltivabile risulta essere quella tra le file di tracker, larga circa 4,50 m. Pertanto la superficie coltivabile nelle aree occupate dai pannelli risulta essere pari a circa l'82 % di quella totale;
  - o il proponente ritiene che nei terreni interessati dall'impianto sia praticabile la coltivazione poliennale dell'asparago (10 anni), unitamente a quella del carciofo (5 anni), quest'ultimo solo nelle aree libere dai pannelli fotovoltaici, entrambe le colture saranno in rotazione con leguminose; si prevede altresì la coltivazione di piante aromatiche e medicinali;
  - o le lavorazioni periodiche del suolo si effettueranno a profondità non superiori a 40,00 cm.
  - o quale misura di compensazione si prevede un intervento di rimboschimento su un lotto di circa 3.6 ettari.

**Rilevato che** da una sommaria ricognizione effettuata dal Servizio Ambiente della Provincia è stato accertato che:

- il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 95 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo mediante sistema fotovoltaico;
- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un'estensione areale complessiva superiore a 2700 ha;
- allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati dall'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia da fonte rinnovabile;
- gli impianti già installati (in rosso) e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione (blue) risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata;



- nel contesto di riferimento dell'impianto in questione risultano realizzati diversi impianti fotovoltaici (evidenziati in **rosso** nella figura che segue) oltre che sono state presentate diverse istanze volte al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio (evidenziati in **blu**; l'impianto del proponente è evidenziato in color **magenta** mentre quelli in **verde** riguardano impianti facenti capo allo stesso centro di interesse del proponente).



**Considerato che** nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti tra gli altri i pareri definitivi degli Enti interessati come di seguito riportati:

- **ARPA Puglia, Dap di Brindisi**, con nota prot. n. 3431 del 18/01/2022, esprime parere non favorevole in quanto ritiene che, tra l'altro, le misure di compensazione e mitigazione risultano insufficienti in relazione all'accertato superamento dell'Indice di Pressione Cumulativo stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2122 del 23/10/2012 e della Determinazione Dirigenziale del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 162 del 06/06//2014;
- **il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia** da ultimo con nota prot. n. 467 del 19/01/2022 esprime parere negativo per le motivazioni di seguito riportate:
  - o in continuità con la valutazione di compatibilità paesaggistica precedentemente espressa ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR si ritiene che il progetto dell'impianto non può essere considerato un intervento agricolo coerente con il paesaggio rurale né tantomeno in grado di superare il contrasto con le Linee Guida del PPTR;
  - o la realizzazione dell'impianto fotovoltaico posizionato a terra e localizzato in un contesto rurale, per quanto mascherato dalla vegetazione perimetrale, contribuisce a frammentare ed alterare significativamente la percezione della Campagna Brindisina;
  - o si ritiene altresì utile evidenziare che fare riferimento ad un impianto "agrovoltaico" piuttosto che "fotovoltaico" non consente automaticamente di poterlo ritenere perfettamente integrato con il contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale e, conseguentemente, di poter superare le criticità della compatibilità paesaggistica dell'intervento. Tale assunzione – che postula dall'errata assimilazione dell'impianto agrovoltaico con un impianto agricolo tout-court – non considera opportunamente che l'impianto fotovoltaico, per quanto coesistente con l'impianto agronomico, rappresenta pur sempre un elemento estraneo al contesto in cui si colloca e foriero di processi degenerativi che, pertanto, non può ritenersi coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio agrario individuati dal PPTR;
  - o in riferimento alle Componenti idrogeomorfologiche si rileva la vicinanza del campo fotovoltaico al Bene Paesaggistico "Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche" "*Canale Reale*", tale campo potrebbe incidere sugli elementi strutturali della rete ecologica regionale e rappresentarne, dunque, un'ulteriore frammentazione per la stretta vicinanza con le aree ad elevata naturalità, all'interno delle quali sono presenti habitat e specie di interesse conservazionistico. Il campo si configurerebbe come un ulteriore elemento di pressione antropica sul sistema fluviale e di destrutturazione dello stesso e della matrice agricola;
  - o con specifico riferimento alle Componenti antropiche e storico – culturali ed, in particolare, alle Componenti dei Paesaggi Rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e della trama agraria che nell'area di intervento, mediante l'alternanza di coltura orticola, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina;
  - o l'impianto fotovoltaico è collocato in zone agricole che non hanno perso i propri caratteri di naturalità e la sua realizzazione comporterebbe ulteriore consumo di suolo con una forte trasformazione mediante un intervento a lunga durata temporale (nell'elaborato "*Relazione di dismissione e ripristino*" si dichiara che l'impianto sarà dismesso dopo 20 anni (periodo di autorizzazione all'esercizio) dalla entrata in regime);
  - o con riferimento alle componenti visivo percettive si rappresenta che il campo fotovoltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate; in particolare, il campo compromette la struttura estetico – percettiva dei paesaggi della Campagna Brindisina interessati dall'intervento in quanto limitrofo a Masseria Mascava e Masseria Mascava Nuova (individuate come UCP "*Testimonianze della stratificazione insediativa*"), a est alla SP44 (da cui la recinzione dista circa 30 m), a nord alla SS16 Adriatica (da cui la recinzione dista circa 250 m) individuata come UCP "*Strade a valenza paesaggistica*", a ovest alla strada comunale 48 (da cui la recinzione dista circa 10 m) e alla ferrovia nella tratta San Vito dei Normanni-Brindisi a circa 250 m di distanza;
  - o valutando l'impianto nella complessità di relazioni con l'ambito territoriale in cui si inserisce si ritiene di esprimere parere negativo per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PPTR in quanto l'impianto, come rilevato in istruttoria, risulta nel complesso in contrasto con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda D'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi obiettivi di qualità e nella normativa d'uso e comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi
- **La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio** – con nota prot. n. 1722 del 21/01/2022 esprime valutazione non favorevole alla realizzazione del previsto intervento per le motivazioni sommariamente di seguito riportate:
  - o sebbene le opere previste non interferiscano direttamente con contesti archeologici la cui sussistenza è chiara e comprovata, si ritiene tuttavia che non possano essere esclusi potenziali impatti archeologici negativi dell'impianto di progetto e del relativo cavidotto su stratigrafie e/o depositi archeologici conservati nel sottosuolo e non immediatamente individuabili dalle tracce in superficie, anche in considerazione dei

- caratteri geomorfologiche e ambientali dell'area, che risulta particolarmente adatta all'insediamento e alla frequentazione antropica grazie alla presenza del Canale Reale e alla fertilità dei suoli;
- con il progetto di impianto agrofotovoltaico al suolo in valutazione, per una estensione netta pari a circa ha 14.55, verranno introdotti elementi artificiali (le stringhe portamoduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione/consegna, le connessioni) non destinati alle attività agricole;
  - il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati;
  - in ragione del contesto paesaggistico ed alla luce dell'analisi effettuata, si ritiene che la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di progetto comporterebbe una ulteriore e consistente modificazione del sistema agricolo identitario sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati nel raggio di 5 km (cfr. elaborati relativi alla Verifica degli Impatti Cumulativi) e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di alterazione del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con inserimento di elementi artificiali nel suolo di notevole consistenza. La proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza;
  - la realizzazione dei previsti campi fotovoltaici comporterebbe un significativo utilizzo del suolo a scopi non agricoli, in quanto la progettazione implica la trasformazione e l'introduzione di elementi artificiali che comportano un diverso utilizzo, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie seminativa complessiva di dimensioni imponenti anche rispetto agli impianti già presenti sul territorio;
  - inoltre l'impianto di progetto, sommandosi agli altri già esistenti e a quelli in fase di istruttoria avanzata dallo stesso proponente, rischia di aumentare notevolmente la globalità degli impatti, innescando un effetto di potenziale saturazione;
  - infatti il suddetto impianto, di una durata temporale ultradecennale, per quanto sia tecnicamente reversibile e per quanto sia stata progettata nel dettaglio la dismissione dei singoli componenti, è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alterare la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi (cfr. *Piano di dismissione e ripristino*);
  - l'impianto di progetto si sviluppa in adiacenza alla Strada Provinciale n. 44, dalla quale le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle importanti schermature e delle previste recinzioni di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione piano altimetrica e per materiali costitutivi. Le importanti mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto;
  - la presenza documentata di un elevato numero di campi fotovoltaici, realizzati ed autorizzati, i cui dati dimensionale sono noti, contribuisca a generale un impatto globale che, sommato a quello degli ulteriori interventi in fase di istruttoria avanzata anche dallo stesso proponente, rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il territorio;
  - relativamente alle opere di compensazione proposte, inoltre, si ritiene che non siano commisurate al grande sacrificio che sarebbe imposto al contesto paesaggistico di riferimento qualora l'impianto di progetto fosse realizzato, mentre le previste opere di mitigazione (con particolare riferimento a recinzioni e schermature), per le motivazioni sopra descritte, oltre a non
  - consentire di superare le criticità rilevate, costituiscano elementi di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio, per le motivazioni sopra descritte. L'introduzione delle colture al di sotto dei pannelli non muta il notevolissimo impatto percettivo degli stessi e di tutti gli elementi artificiali necessari ai fini dell'installazione e dell'esercizio dell'impianto di progetto. Infatti, ulteriori e notevoli elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai cabinati, con particolare riferimento alle strutture previste in prossimità della stazione elettrica esistente, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte (fondazioni in c.a., pavimentazioni in asfalto, recinzioni di tipo industriale).
  - il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto. In particolare le mitigazioni proposte, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso. In proposito si rileva che la notevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli, che supera i 2 metri, contribuisce ad aumentare notevolmente gli impatti.

**Considerato che**, in relazione ai suddetti pareri negativi, il proponente ha osservato quanto segue:

- la CdS si è limitata asetticamente a registrare i pareri senza prendere in considerazione le lacune e le illegittimità dei pareri stessi, sia in relazione al rapporto tra fonti rinnovabili e tutela dell'ambiente, sia in

relazione ai giudizi contrastanti e contraddittori che i singoli pareri dei diversi Enti intervenuti contengono;

- la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili non soddisfa soltanto l'interesse economico del privato ma corrisponde all'attuazione dell'interesse di pubblica utilità alla tutela ambientale e paesaggistica;
- la Provincia di Brindisi non abbia deliberatamente tenuto in considerazione il diritto sopravvenuto e in particolare il Decreto Semplificazioni bis, poi convertito in legge, che ha accentuato la rilevanza pubblicistica degli impianti da fonti rinnovabili, imponendo una più attenta ponderazione degli interessi procedurali e ampliando ulteriormente il *favor* per tale tipologia impiantistica vocata, per definizione, ad evitare l'emissione di gas climalteranti e quindi ecosostenibile per definizione;
- i pareri della Sezione Paesaggio e della Soprintendenza risultano palesemente viziati ed illegittimi in essi vi è infatti il riferimento errato sia al consumo di suolo che alla tipologia di impianto fotovoltaico 'a terra', mentre il progetto presentato dalla società scrivente ha le caratteristiche precipue dell'impianto 'agrovoltaiico';
- il Tar Puglia Lecce, nella sentenza n. 248/2022, ha evidenziato i profili di errore, di difetto di istruttoria e di motivazione contenuti nei pareri negativi delle Amministrazioni coinvolte (in particolare Sezione Paesaggio, Arpa e Soprintendenza), le quali ***"hanno affermato il contrasto del progetto con il punto 4.4.1 del PPTR, il quale riguarda tuttavia l'installazione di impianti fotovoltaici, ma non anche quelli agro-fotovoltaici, di nuova generazione, successivi al PPTR, che pertanto, per un evidente principio di successione di eventi, non ne ha potuto tenere conto"*** (p.to 3 in diritto). ***"Per tali ragioni"***, prosegue il Tar, ***"è in questo caso evidente l'illegittimità degli atti impugnati, i quali hanno posto a base decisiva del divieto il presunto contrasto del progetto con una normativa tecnica (il contrasto del progetto con le previsioni di cui agli artt. 4.4.1 PPTR) inconferente nel caso di specie, in quanto dettata con riferimento agli impianti fotovoltaici, ma non anche con riferimento agli impianti agro-fotovoltaici, nei termini testé descritti"*** (p.to 4 in diritto);
- La pronuncia del Tar Puglia Lecce impone all'Amministrazione Provinciale quantomeno un supplemento di istruttoria e senz'altro una diversa valutazione dei pareri negativi resi, in questo procedimento, dagli Enti, i quali si appalesano superabili *de plano*, in quanto inconferenti e illegittimi;
- la Società scrivente ha sempre propugnato, all'interno del presente procedimento, le diverse e fondate ragioni dell'agrovoltaiico, sottolineando, con le proprie note e integrazioni, la differenza sostanziale del progetto proposto rispetto al modello di fotovoltaico disciplinato nel PPTR. E in effetti si è trattato di evidenziare come tale nuova progettazione degli impianti consentisse, da un lato, una utilizzazione contestuale del suolo per le esigenze agricole, e, dall'altro lato, proprio in ragione e in virtù dell'ombreggiamento determinato dai nuovi pannelli ad inseguimento solare, la possibilità per i terreni di rigenerarsi, inibendo così i processi di desertificazione;
- il provvedimento finale tenga conto, nella sua motivazione, delle novità legislative prima introdotte dal D.L.n. 77/2021 e poi confermate dalla L. di conversione n. 108/2021, con le quali, data l'importanza, si è giunti a modificare lo stesso Testo Unico dell'Ambiente (D.lgs. n. 152/2006). Infatti, contrariamente a quanto sostenuto da codesta Provincia la quale persiste, erroneamente, nell'incongruo richiamo all'art 11 delle Preleggi, ***"per giurisprudenza assolutamente granitica la corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la p.a. deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'atto che vi ha dato avvio, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale, e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato, dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato in dipendenza della circostanza che lo jus superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici (cfr.***
- ***Cons. Stato, sez. V, 23 ottobre 2014, nr. 5249; nello stesso senso, Cons. Stato, sez. IV, 14 gennaio 2016, nr. 83; id., sez. V, 12 maggio 2015, nr. 2356; id., sez. IV, 12 marzo 2015, nr. 1313; id., sez. V, 4 agosto 2014, nr. 4140; id., sez. III, 21 luglio 2014, nr. 3886; id., sez. IV, 4 novembre 2011, nr. 5854; id., sez. VI, 15 settembre 2011, nr. 5154***).3.2. ***A tale regola, contrariamente a quanto si assume da parte appellante, non può farsi eccezione neanche per l'ipotesi in cui - come accade nella presente fattispecie - lo jus superveniens sia intervenuto dopo il completamento dell'intera istruttoria procedimentale, e tuttavia prima dell'adozione del provvedimento finale"***. Tale impostazione, per l'appunto assolutamente granitica, è stata ribadita altresì dalla sentenza del **Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 dicembre 2016 n. 5339** e, in ultimissimo, da **Tar Puglia Bari 12 luglio 2021 n. 1187**;

- il nuovo Decreto Semplificazioni ha rimarcato **la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza** degli impianti da fonti rinnovabili e delle opere ad essi connesse. In attuazione peraltro di un Regolamento comunitario (1999/2018) che, come noto, è direttamente applicabile nell'ordinamento interno, comportando ciò la conseguente disapplicazione di ogni norma nazionale e regionale in contrasto con il predetto;
- sempre in tema di *ius superveniens*, come i pareri sfavorevoli resi dagli Enti interessati (e in particolare quelli della Sezione Paesaggio, della Soprintendenza e di Arpa Puglia), oltre che essere riconsiderati alla luce della nuova normativa di rango primario, dovrebbero oggi superare il precipuo test di conformità alla Costituzione;
- sia il PNRR che la L. 108/2021 enfatizzano il ruolo degli impianti agrovoltaici quale sistemi integrati energia-agricoltura per implementare le politiche ambientali virtuose, indirizzate a realizzare gli obiettivi della neutralità climatica di derivazione europea e comunitaria;
- alcuni pareri sono più prosaicamente e meramente, contraddittori. Sulla stessa questione Enti diversi si pronunciano in modo diverso, invadendo le rispettive competenze;
- al contrario di quanto affermato dall'Ente, l'impianto agrovoltaico, la sua recinzione perimetrale e le opere accessorie non ricadono all'interno della fascia di rispetto di 100m in destra e sinistra idraulica dei reticoli idrografici interferenti, come si evince dalle seguenti immagini (estrapolate dalla documentazione progettuale consegnata) e dagli strati informativi (in formato shp) che evidenziano come le distanze definite dal progetto siano ben superiori a quelle indicate nelle normative vigenti in materia;
- la Provincia non ha in alcun modo tenuto nella dovuta considerazione, ai fini della compatibilità ambientale del progetto proposto da HEPV21 Srl, la circostanza che l'IPC, in ordine all'impianto agrovoltaico presentato, è pari allo 0,1% quindi molto al di sotto della soglia del 3% fissata nella Determina Dirigenziale regionale del 2014.

**Considerato che** gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi dagli Enti interessati, sono i seguenti:

- la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto, fa sì che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive;
- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell'area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino *“misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento ... omississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici”*;
- gli interventi progettati, riconducibili al sito del campo agro-voltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e al tracciato del cavidotto interrato, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni della NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati;
- in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo agro-voltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate;
- il parco agro-voltaico comporterebbe un'ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti colturali ma l'omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;

- il parco agro-voltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità;
- in relazione all'attività agricola che si intende svolgere, nel progetto risultano carenti gli elementi essenziali necessari a definire in modo completo, lo scopo aziendale, le macchine ed attrezzature da utilizzare, le unità di lavoro necessarie, gli operatori professionali che devono condurre le attività agricole;
- dalla normativa vigente, l'unico riferimento concreto agli impianti agrovoltaici è riportato al c. 5 dell'art. 31 della DL.77/2021 convertito con Legge 108/2021 che, ancorchè riferito ad impianti assistiti da finanziamenti pubblici, indica alcune caratteristiche essenziali che devono contenere le proposte progettuali per essere definiti tali, quali:
  - l'adozione di "soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione";
  - "la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;
- l'art 65 comma 1-quinquies della L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71), così come modificato dal DECRETO-LEGGE 1° marzo 2022, n. 17 prevede che *«L'accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater e' inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.purché tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale»*

Dalle disposizioni contenute nella norma richiamata appare evidente la particolare circostanza che l'impianto fotovoltaico debba essere progettato e gestito in modo tale da garantire la continuazione delle coltivazioni agricole come attività produttiva e non viceversa. Il progetto di impianto agrovoltaico presentato dalla Società mentre risulta dettagliatamente sviluppato nelle parti e negli aspetti relativi alla produzione di energie elettrica con i moduli fotovoltaici, risulta alquanto incompleto nella descrizione dei soprarichiamati elementi essenziali a definire concretamente anche le attività di coltivazione e produzione.

#### **Dato atto che:**

- in merito al DECRETO LEGGE n. 77 del 31 maggio 2021 "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", entrato in vigore il 1° giugno con il quale sono state apportate diverse modifiche al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, riguardante i procedimenti di Valutazione d'Impatto Ambientale e di PAUR, relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, ai sensi dell'art. 3-septis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, la Provincia ha presentato un interpello urgente al Ministero della Transizione Ecologica al fine di chiarire alcuni aspetti procedurali in ragione dell'entrata in vigore del citato Decreto al quale ad oggi non risulta alcun riscontro;
- stante l'assenza di una specifica disposizione transitoria riguardante le istanze presentate prima del richiamato D.L., questo Servizio ha inteso applicare i precetti di cui all'art. 11 del R.D. 16 marzo 1942 n. 262 in base al quale "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo";
- stante la perentorietà dei termini prescritti dal D.Lgs n. 152/2006, anche in assenza di riscontro all'interpello, per i procedimenti già avviati si è ritenuto opportuno proseguirà con gli iter

istruttori secondo la normativa previgente l'entrata in vigore del citato Decreto fatto salvo che in sede di adozione del provvedimento definitivo si debba tener conto nella normativa vigente al momento secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale del principio tempus regit actum;

- con la legge n. 108 del 29.07.2021 di conversione del citato DL n. 77, non sono state apportate significative modificazioni che possano rilevare al procedimento in questione fatto salvo le nuove disposizioni di cui all'art. 27 bis del D.Lgs n. 152/2006 che così dispongono: “La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.....”;
- con sentenza della Sez. IV del Consiglio di Stato n. 6195/2021, pubblicata il 02/09/2021 è stato definitivamente acclarato che la competenza per l'espletamento delle procedure di PAUR resta in capo alla Regione; alla luce di tale disposizione questo Servizio con nota prot. n. 29153 del 10/09/2021 ha rimesso al competente Servizio Regionale tutti gli atti procedimentali al fine del prosieguo del procedimento di cui in oggetto;
- con Legge Regionale n. 33 del 21/09/2021 (BURP 23.09.2021), il Consiglio della Regione Puglia ha operato una modifica della L.R. 17/2007 e ha disposto che *“nelle more dell'approvazione di una disciplina normativa organica e unitaria di riordino delle funzioni in materia ambientale, la delega di cui al comma 2 va interpretata nel senso di ritenere che rientrino nella stessa anche le funzioni amministrative correlate all'adozione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché ogni altra funzione amministrativa demandata all'Autorità competente. Per l'effetto, tale delega è da intendersi estesa anche in relazione ai procedimenti di VIA e di PAUR le cui istanze risultano già inoltrate agli enti delegati e sono ancora in corso oppure i cui procedimenti avviati risultano conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*;
- con il D. lgs n. 199/2021 sono state emanate nuove disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, all'art. 20 è stata definita la “disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili” disponendo, al comma 8 che, nelle more dell'individuazione delle aree idonee.... sono considerate idonee....
  - a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;
  - b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;
- con Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021, all'art. 37 il Consiglio della Regione Puglia ha stabilito:
  1. nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dall'articolo 20 del d.lgs. 199/2021, nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, situati all'interno delle aree non idonee definite per specifiche tipologie di impianti da fonti rinnovabili di cui all'allegato 3 del r.r. 24/2010, sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 242-ter del d.lgs. 152/2006 riferiti a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
  2. Non sono preclusi, ancorché ricadenti in aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti ai sensi del r.r. 24/2010, gli interventi nelle aree interessate da cave e miniere cessate,

non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, purché siano oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale, nel rispetto della normativa regionale, con oneri a carico del soggetto proponente.

3. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al d.lgs. 152/2006, nonché le procedure paesaggistiche.

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato

#### **Visti**

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la "Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08";
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 98 del 31/12/2020 con il quale sono state affidate, al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4 - Settore Ambiente ed Ecologia.

#### **Richiamati:**

- la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 3357 del 02/02/2022 ha deciso *di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;*
- la nota, prot. n. 5099 del 16/02/2022, con la quale si comunicavano al proponente i motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza nella parte in cui si rappresentava che, *avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica e all'utilizzazione delle aree agricole dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Soprintendenza Archeologia Belle Artie e Paesaggio, Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, ARPA e Comune), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione;*
- le note con le quali il proponente ha presentato le proprie osservazioni ai motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza.

**Ritenuto** di dover adottare il provvedimento definitivo sulla base della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, relativamente all'istanza presentata dalla HEPV 21 SRL, per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale nonché all'istanza di espletamento della procedura di VIA, sulla base delle posizioni prevalenti di cui ai pareri innanzi richiamati atteso che

le osservazioni presentate dal proponente non risultano sufficienti a superare i pareri negativi espressi dagli enti in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento, in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi decisoria che ha considerato non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati.

**Ritenuto infine** che con le ultime disposizioni normative di cui al D.lgs n. 199/2021 e L.R. n. 51/2021, nelle more dell'individuazione delle aree idonee per l'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita la loro realizzazione solo su specifiche aree quali quelle oggetto di bonifica, cave e miniere dismesse, ecc., restando precluse, al momento, le aree destinate ad attività agricole come quelle da utilizzare per l'installazione dell'impianto in questione.

Considerata la premessa quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del TUA, sulla scorta delle posizioni riportate nella determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, atteso che l'intervento non è compatibile con gli obiettivi di qualità della campagna brindisina, poiché è errata a monte la scelta localizzativa, in ragione delle peculiari ed identitarie caratteristiche di naturalità e di pregio della plaga di territorio prescelta, non sussistono le condizioni per il positivo accoglimento dell'istanza relativa al progetto per la realizzazione di un *“impianto agrovoltaiico denominato “Impianto spot 13A” di potenza nominale pari a circa 8,140 MW e potenza moduli pari a 8,4907 MWp in agro di BRINDISI”* presentato da HEPV 21 SRL in relazione anche al giudizio NON favorevole di compatibilità ambientale e, pertanto,

#### NON AUTORIZZA

Il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato al proponente e agli Enti interessati

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio

\_\_\_\_\_  
Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 14/04/2022

Il Responsabile del Procedimento

Dott. D'Urso Oscar Fernando

\* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi 14/04/2022

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

\* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993